# DECISIONE DEL CONSIGLIO

## del 26 giugno 1975

## per l'adozione di un programma riguardante la gestione e l'immagazzinamento dei residui radioattivi

(75/406/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, approvato dal Consiglio delle Comunità europee e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio con la dichiarazione del 22 novembre 1973 (2) sottolinea la necessità di un'azione comunitaria in materia di gestione e di deposito dei residui radioattivi e stabilisce il contenuto e le modalità di esecuzione di tale azione ;

considerando che l'energia nucleare è destinata a diventare in un prossimo futuro, accanto alle fonti energetiche tradizionali, una delle principali fonti di energia e che, essa, per la sua natura particolare, richiede una sorveglianza permanente sulle conseguenze potenziali nonché il rafforzamento delle azioni e delle ricerche avviate per garantire la protezione dell'ambiente ;

considerando che lo sviluppo dell'energia nucleare comporta inevitabilmente la produzione di residui radioattivi e che è pertanto necessario disporre di soluzioni efficaci in grado di garantire la sicurezza e la protezione delle popolazioni e dell'ambiente dai rischi potenziali connessi con la gestione di tali residui,

DECIDE :

*Articolo 1*

Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1975 è adottato in materia di ambiente il programma riguardante la gestione e il deposito dei residui radioattivi, riportato in allegato.

*Articolo 2*

L'importo massimo degli impegni di spesa e l'organico, necessari per la realizzazione di tale programma, sono fissati rispettivamente a 19,16 milioni di unità di conto e a quattro agenti ; l'unità di conto è quella definita dall'articolo 10 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3).

*Articolo 3*

Il programma definito nell'allegato è sottoposto a revisione alla fine del secondo anno, secondo procedure appropriate.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1975.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. KEATING

(1) Doc. CES 617/75.
(2) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.
(3) GU n. L 116 del 1°. 5. 1973, pag. 1.

*ALLEGATO*

## PROGRAMMA IN MATERIA DI AMBIENTE RIGUARDANTE LA GESTIONE E IL DEPOSITO DEI RESIDUI RADIOATTIVI

(AZIONE INDIRETTA)

Per tale programma viene stanziato un importo massimo di 19,16 milioni di unità di conto e previsto un organico di 4 persone.

Il programma intende sviluppare e mettere a punto, in comune, una gestione dei residui radioattivi prodotti dall'industria nucleare, garantendo nelle diverse fasi la migliore protezione della popolazione e dell'ambiente.

Per consentire alla Commissione di presentare al più presto proposte adeguate, il programma intende sviluppare :

A. **Lavori volti a risolvere alcuni problemi tecnologici** posti dal trattamento, dal deposito e dall'eliminazione definitiva dei residui radioattivi.

*Trattamento :*

— residui solidi di media attività : studio del rivestimento con resine plastiche ;

— residui solidi ad alta attività : decontaminazione e trattamento delle guaine degli elementi di combustibili irradiati ;

— residui solidi ad alta attività : i prodotti di calcinazione dei prodotti di fissione vengono incorporati in una matrice metallica ;

— residui solidi contaminati dal plutonio : processo di incenerimento ;

— esame e raffronto delle proprietà dei vari materiali previsti per fissare, in forma solida, i residui altamente radioattivi.

*Deposito ed eliminazione definitiva :*

— deposito dei residui radioattivi solidificati in strutture artificiali ;

— deposito definitivo dei residui radioattivi nelle formazioni geologiche adatte, tra cui le formazioni attualmente oggetto di studio ;

— deposito dei residui gassosi.

*Studio di un modello di gestione avanzata :*

— separazione e riciclo dei residui a lungo semiperiodo (attinidi).

B. **Lavori volti a contribuire alla definizione di un quadro generale (giuridico, amministrativo, finanziario)** nel quale dovranno svolgersi le azioni di deposito e di eliminazione definitiva dei residui radioattivi :

— individuazione dei problemi posti dalla gestione dei residui radioattivi che non troverebbero soluzione nel quadro delle disposizioni giuridiche, amministrative e finanziarie internazionali esistenti e proposte di soluzione ;

— studio dei principi che dovrebbero guidare la gestione dei residui radioattivi.

I lavori citati ai punti A e B saranno eseguiti essenzialmente mediante contratti.